

lizza fra privati e comune nella normale edificazione della concessione onerosa (per opere e impianti di urbanizzazione secondaria) dopo l'entrata in vigore della legge n° 10 / 1977? Ecco perché il nodo centrale è la partecipazione tecnica, decisionale e finanziaria degli Enti e delle aziende nazionali, regionali e comunali alla politica degli interventi che sia finalizzata non solamente agli obiettivi aziendali di quegli enti e aziende (ASI, Cassa per il Mezzogiorno, FS, ANAS, eccetera) ma agli obiettivi globali che il Comune - soggetto responsabile del coordinamento - rende espliciti. Vorremmo essere più chiari: il futuro paesaggio, anche come immagine di Brindisi, sarà determinato dagli interventi del Consorzio, dell'ANAS, delle FS, ecc. ma dovrà essere deciso con la partecipazione tecnica, decisionale e finanziaria del Comune.

Il DPR 6.3.1978 n° 218 prescrive ormai l'approvazione regionale - il secondo soggetto responsabile del coordinamento - dei loro progetti di intervento. Occorre riempire questa prassi burocratica di contenuti tecnici, decisionali e finanziari instaurando la prassi del coordinamento reale, la prassi della partecipazione. Questo è il senso dell'allargamento dell'area ionico salentina del calcolo per le migliori soluzioni. Non perché si presume di decidere per altri, ma perché la popolazione di Brindisi ha il diritto di tutelare il proprio interesse quale che sia la sua estensione territoriale; così come tutta la popolazione pugliese (e più di-